

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 13/12/2022

## FATTO

Parte ricorrente, cointestataria di sei buoni fruttiferi, cinque della serie AD emessi nel 1988 e 1994 e uno della serie 18P emesso nel 2006, lamenta che, all'atto della presentazione dei titoli per la liquidazione, questa veniva negata dall'intermediario per intervenuta prescrizione.

In proposito lamentano:

- che l'art.176 del d.p.r. 156/1973 stabilisce la durata trentennale dei buoni fruttiferi che possono poi essere rimborsati entro il termine di prescrizione di cinque anni, dal che se ne deduce che tutti i buoni oggetto di ricorso sono ancora rimborsabili;
- che sul retro dei cinque buoni serie "AD" è stato posto un timbro di sostanziale illeggibilità dal quale non era possibile dedurre alcuna informazione in merito alla data di scadenza dei titoli; illeggibilità del timbro di particolare rilevanza, atteso che l'art.3 del D.M.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

08.10.1998 indica di attenersi alle indicazioni del timbro in merito al regime degli interessi e, conseguentemente, in merito alla scadenza del buono; l'illeggibilità del timbro non ha consentito quindi di aver conoscenza del discostamento di tali titoli dalla ordinaria durata trentennale indicata dall'art.176 del Codice Postale;

- che sul retro del buono della serie "18P" alcuna indicazione è presente in merito alla sua scadenza né è stato consegnato, in sede di sottoscrizione, il foglio informativo.

Evidenziano che comunque, quand'anche si ritenessero prescritti i titoli nonostante le irregolarità descritte, la omessa consegna del foglio informativo legittima una richiesta di risarcimento del danno, richiamando in proposito la decisione n.6903/21 del Collegio ABF di Roma.

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario a seguito del reclamo, sottopone la questione all'ABF, al quale chiede di:

a) accertare il proprio diritto al rimborso dei buoni fruttiferi, comprensivo degli interessi maturati;

b) in subordine, accertare il diritto al risarcimento del danno, quantificabile nel capitale originariamente investito.

In ogni caso la corresponsione di € 500,00 per le spese legali sostenute nonché il rimborso delle spese di procedura.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce, in merito al buono appartenente alla serie "18P", che:

- il Buono in contestazione appartiene a tutti gli effetti alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica "18P"; tale serie appare chiaramente leggibile sul retro del buono; il titolo, dunque, è stato collocato sul corretto supporto cartaceo fornito dalla CDP, secondo le normative vigenti ed è privo di qualsiasi errore materiale di stampa;

- il Buono a 18 Mesi ha una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed è liquidabile, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nel relativo Foglio Informativo, pro tempore vigente, e disponibile presso i locali aperti al pubblico di qualsiasi ufficio;

- che le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Buoni a 18 mesi vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet di CDP, dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore; al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico della resistente nonché mediante pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- la prescrizione, come indicato dall'art. 8 del D.M. Tesoro 19.12.2000, si compie trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo;

- quindi, il BFP oggetto del ricorso, sottoscritto il 12.12.2006, è scaduto il 12.06.2008 mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 12.06.2018; il rimborso del BF è stato richiesto dopo la decorrenza del termine prescrittivo decennale, pertanto la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge.

A sostegno di quanto riferito richiama la normativa che ha disciplinato la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni e che ha disposto l'assegnazione a quest'ultima della titolarità delle sole serie di B.F.P. in emissione a far data dal 14 aprile 2001, con il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti dai B.F.P. relativi alle serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001. Evidenzia quindi, che i BFP sono stati trasferiti al MEF, equiparati a titoli del debito pubblico a tutti gli effetti e, di conseguenza, disciplinati dalle norme in materia di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

debito pubblico che dispongono che, per quanto riguarda la prescrizione, sono applicabili le norme previste nel Codice Civile (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 298); richiama infine la decisione n.2812/19 del Collegio ABF di Torino in merito alla incompetenza temporale dell'Arbitro su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009 nonché, in merito ad una eventuale richiesta di risarcimento del danno fondata sulla mancata consegna del foglio informativo, la decisione n.4656/2022 del Collegio di Coordinamento ABF che ne nega la possibilità per incompetenza temporale dell'Arbitro.

In merito poi ai buoni appartenenti alla serie "AD", ricorda che il D.M. Tesoro 23.07.1987, istitutivo della serie, prevedeva *"il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni (gli interessi sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%); alla scadenza del 12° anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio."*;

Allega evidenza tratta dal sito internet dell'emittente che attesta l'avvenuta prescrizione dei titoli.

L'intermediario conclude chiedendo al Collegio di dichiarare il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente reitera le richieste avanzate in sede di ricorso evidenziando che l'intermediario non ha sostanzialmente contestato le osservazioni avanzate in merito alla prescrizione dei buoni appartenenti alla serie "AD" forse, ipotizzano i ricorrenti, ritenendole incontrovertibili; in merito al buono appartenente alla serie "18P" ribadiscono la omessa consegna del foglio informativo.

Ribadiscono la legittimità della richiesta di risarcimento del danno, causato dalla mancata consegna del foglio informativo che ha impedito loro di conoscere scadenze diverse rispetto alle indicazioni contenute nell'art.176 d.p.r. 156/1973.

## DIRITTO

La domanda di parte ricorrente è relativa all'accertamento del diritto al rimborso di titoli di cui l'intermediario ha eccepito l'intervenuta prescrizione.

Ciò posto, si procede ad affrontare le questioni, partendo dall'analisi documentale.

Si evince l'appartenenza ai buoni a termine, la serie di riferimento e il timbro con la data di emissione, dalla quale è possibile, per costante giurisprudenza arbitrale, risalire alla serie di appartenenza in mancanza di apposita indicazione.

Trattasi di titoli appartenente alle serie AD, istituita con D.M. Tesoro 23.07.1987, e 18P, disciplinata dal D.M. 6 ottobre 2004. Per quanto concerne la prescrizione, la disciplina di riferimento è costituita dall'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, il quale prevede un termine prescrizionale decennale, che decorre dalla data di scadenza del titolo.

Sul punto è intervenuta anche la normativa emergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, che ha progressivamente prorogato i termini prescrizionali dei titoli.

Ciò posto, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 8056 del 21 marzo 2019 relativa a titoli appartenenti alla serie AA2, ha chiarito che nel calcolo della prescrizione del diritto al rimborso dei BFP si deve far riferimento all'anno solare, con scadenza da porsi al 31 dicembre dell'ultimo anno solare.

Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, il principio espresso dal Collegio di Coordinamento può essere esteso anche ai BFP delle serie AD – AE – CC.

In ragione di ciò, deve ritenersi che i buoni serie AD siano scaduti nell'ultimo giorno dell'undicesimo anno solare, per cui il termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, sarebbe maturato il 31.12.2009 per i due buoni emessi in data 16.08.1988 ed il 31.12.2015 per i tre buoni emessi in data 05.04.1994.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento al BFP serie 18P, invece, il *dies a quo* per la prescrizione è rappresentato dal giorno della sottoscrizione, più 18 mesi esatti da quel giorno e non si applica il principio sopra delineato.

Pertanto, il buono, emesso in data 12.12.2006 risulta scaduto il 12.06.2008 e – quindi – il termine utile per ottenerne il pagamento sarebbe a sua volta scaduto in data 12.06.2018.

Pertanto, il credito derivante dai titoli oggetto del ricorso risulta prescritto al momento della prima richiesta di rimborso, essendo stata effettuata il 14 marzo 2022. Parimenti non risulta affermata nè documentata l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla data di prescrizione.

Passando all'analisi delle questioni poste con riguardo alla mancata consegna del foglio informativo e all'incidenza di detta circostanza sulla operatività dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario resistente, il Collegio rileva che sul punto si è espresso il Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 17814 del 18/7/2019, affermando che, la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso facente capo al sottoscrittore. Nel caso in esame, tra l'altro, al momento del collocamento non era neppure previsto l'obbligo di consegna del foglio informativo (introdotta con l'art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000).

La sopra citata decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito, altresì, che è possibile, in presenza di una eccezione di avvenuta prescrizione, richiedere un risarcimento relativamente alla mancata trasparenza dell'intermediario, a mezzo di adeguata domanda. Nel caso di specie, parte ricorrente chiedere il risarcimento del danno subito per violazione degli obblighi di trasparenza.

Al riguardo, tuttavia, con pronuncia n. 4656 del 21/03/2022, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto secondo cui quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non all'esercizio dei diritti di prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che. Ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.

Pertanto, uniformandosi all'orientamento assunto dal Collegio di Coordinamento e trattandosi di titoli stipulati ben prima del 01.01.2009, questo Collegio dichiara che la questione risarcitoria esula dalla competenza *ratione temporis* di questo Arbitro.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO